



**. Tribunale di Mantova**  
**SEZIONE LAVORO**  
**VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE**  
**COLLEGAMENTO DA REMOTO**

**R.G.**  
**XXX/2023**

Oggi 07/06/2023 innanzi al giudice dott. ssa XXXXX XXXXX sono comparsi:

Per XXXXXX XXXXX, l'avv.to BIANZANI LARA

Per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO nessuno

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

Preliminarmente il giudice dispone la riunione al presente procedimento delle cause RG 133/2023 , 137/2023 e 138/2023 in quanto connesse per identità di questioni

I procuratori delle parti ricorrenti discutono la causa riportandosi al

contenuto dei ricorsi insistendo nelle istanze, deduzioni e conclusioni rassegnate . Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo .

Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio  
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE di MANTOVA  
SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa XXXXX XXXXX , ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. XXX/2023 promossa da:

**XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXX, XXXX  
XXXXX e XXXXXX XXXXX XXXX** rappresentati e difesi dagli avvocati Avv.  
Walter Miceli , Fabio Ganci , Nicola Zampieri , Lara Bianzani ( solo per il proc. RG  
111/2023) e Giovanni Rinaldi



**contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO** difeso e rappresentato ex art. 417 bis cpc dalla dott.ssa XXXXX XXXXX e dalla dott.ssa XXXX XXXXX

**CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO**

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. XXXXX XXXXX conveniva avanti al Tribunale di Mantova il MIM per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta "Carta elettronica" o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente. 2) IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta "Carta elettronica" o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento*



*equipollente) l'importo nominale di € 2.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c. Spese e competenze integralmente rifeuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.*

Il procuratore della parte ricorrente esponeva che XXXXX XXXXX è un docente precaria che nel corso degli anni ha prestato servizio di insegnamento nella scuola statale con contratti a tempo determinato di durata annuale, fino al termine delle attività didattiche o fino al termine delle lezioni e che, segnatamente, è stata destinataria di incarichi a tempo determinato negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, e non ha potuto fruire della cd. Carta elettronica prevista dalla legge 107/2015 e dal DPCM 31313/2015. Tanto premesso, eccepiva la illegittimità del mancato riconoscimento della Carta elettronica al personale non di ruolo per violazione del principio di non discriminazione in relazione alla riconducibilità del beneficio economico di euro 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 nonché la violazione dell'art. 14 della CDFUE., dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70.

Invocava una sentenza del C.d.S e della CGUE e procedeva alla quantificazione della somma dovuta in complessivi euro 2.662,85 tenuto conto dei giorni di effettivo servizio prestato sulla base dei singoli contratti a tempo determinato siglati ( $500/365 = 1,3698$ , moltiplicato per i giorni effettivi di lavoro prestati in ciascuna anno scolastico) e concludeva come sopra indicato.

Costituitosi in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha eccepito la parziale prescrizione del diritto preteso nonché la legittimità del comportamento assunto dal Ministero evidenziando, in sostanza e in estrema sintesi, che il differente regime appare giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che in ogni caso il meccanismo della carta docenti non prevede l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento*



*dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C-451/21: 1. accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto preteso per il periodo antecedente al 02.03.2018 per decorso del termine quinquennale; 2. l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per l'effetto, rigettarla; 3. in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo; 4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.*

Con successivi atti introduttivi depositati in data 2/3.2023 e 3.3.2023 XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX e XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXX proponevano analoghi ricorsi indicando analiticamente gli anni scolastici nei quali hanno prestato attività in qualità di docenti a tempo indeterminato e lamentando anch'essi il mancato riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente

Si costituiva in ciascun procedimento il MIM eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto preteso per il periodo antecedente al 2.3.2018 anche per le posizioni di Serraino e Antoniozzie contestando nel merito la fondatezza di tutte le domande svolte con argomentazioni analoghe a quelle svolte nel primo procedimento e chiedendo, quindi, il rigetto di tutti i ricorsi

I processi venivano riuniti per identità di questioni e la causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa Le domande sono fondate come statuito , a quanto consta, dalla unanime giurisprudenza di merito con condivisibili argomentazioni che saranno qui richiamate ex art. 118 d.a. c.p.c.

Appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento .

L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale a ala formazione dei lavoratori.

Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. *La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale*



*mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. 2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (...)*".

Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato "Fruizione del diritto alla formazione", prevede che "*1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità*".

La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: "*Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive*"; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: "*I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive*".

L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. "Buona Scuola") prevede che: "*Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per*



*l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.*

Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all’art . 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” , con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che: a) la Carta Docenti costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti; b) la formazione costituisce elemento essenziale nell’attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.

Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “Carta Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta – peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell’istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione – e l’identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione. Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “Carta Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell’organico ministeriale.

Ne consegue, quindi, l’illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. 32313/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell’attribuzione della Carta Docenti i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente  
Tale conclusione, come anticipato , ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che comunitario.

E così con la sentenza n . 1842/2022 del 16.03.2022 , il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio –



Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la "Carta del docente" e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.

Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a "doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.

Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che "(...) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'Istruzione, e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti".

Quanto al fatto che la Carta Docenti è stata concepita come uno strumento vincolato, che consente l'acquisto di libri e altri strumenti per la formazione del docente, si osserva che le parti ricorrenti hanno chiesto la condanna del MIM *all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente* per la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 500,00 per il numero di anni di servizio prestato in regime di contratto a termine e, pertanto, ogni disquisizione sul punto perde di valore

Pure l'eccezione di prescrizione sollevata dal MIM per le posizioni Urtoler, Antoniozzi e Serraino è infondata in quanto l'art. 3 DPCM 29.11.2016 e l'art. 2 del DPCM del 23.9.2015 prevedono che la carta docente sia utilizzabile dal primo settembre al 31.8 dell'anno di riferimento.

Trattandosi di somma di spettanza annuale è sufficiente che il contratto fosse



ancora vigente all'ultimo giorno utile del quinquennio a ritroso e, dunque, in ipotesi di contratto al 30.6, che il quinquennio a ritroso scada entro tale data

Avendo i ricorrenti XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX e XXXXXXXX notificato il ricorso introduttivo al MIM , rispettivamente , alle date 2.3.2023 10.3.2023, 8.3.2023 e 7.3.2023 nessuna somma risulta prescritta

Alla luce di quanto sopra , quindi, considerato che è documentato e parimenti non contestato lo svolgimento da parte dei ricorrenti dell'attività di docente per i periodi prospettati in ricorso, le domande svolte devono essere accolte e il MIM condannato a mettere a disposizione dei ricorrenti, tramite il sistema della Carta elettronica, le seguenti somme : euro 2.500,00 a XXXXX XXXXXe XXXXXXXX XXXXXXXX ed euro 2000,00 a XXXXXXXX XXXXXXXX e XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

La novità della questione affrontata, rispetto alla quale non si registrano, allo stato, decisioni della Corte di Cassazione , giustifica la compensazione parziale delle spese processuali nella misura di 1/2; per la restante parte le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto della serialità della causa , della limitata attività processuale svolta (processo definito in un'unica udienza e comunque senza necessità di attività istruttoria ) e dell'art. 4 comma lett b del DM n. 37 del 2018.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

dichiara il diritto dei ricorrenti i usufruire del beneficio economico della *carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente* e condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione dei ricorrenti , tramite il sistema della Carta elettronica, le seguenti somme: euro 2.500,00 a XXXXX XXXXXe XXXXXXXX XXXXXXXX ed euro 2000,00 a XXXXXXXX XXXXXXXX e XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

dichiara compensate per ½ le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida in complessivi euro 2.100,00 ponendo il residuo ½ ( euro 1.050,00 , oltre rimb. forf., iva a e cpa di legge ) a carico del Ministero convenuto con distrazione a favore dei procuratori antistatari

Così deciso in Mantova , il 7.6.2023

Il giudice  
Dott. XXXX XXXX

